

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO  
II SEZIONE CIVILE,**

in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. OMISSIS/2012 del R.G.A.C., avente ad oggetto **CONTRATTI BANCARI**, pendente

**TRA**

**SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**

**FALLIMENTO SOCIETÀ CONTROLLANTE SRL**

*attori*

**E**

**BANCA SPA**

*convenuta*

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 15.02.2017 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1. QUESTIONI PRELIMINARI**

Preliminarmente, si precisa che la presente controversia è istata istruita da altro G.I., a cui lo scrivente Magistrato è subentrato all'udienza del 15.02.2017.

Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione sollevata da parte convenuta in relazione alla nullità dell'atto di citazione per l'assenza di un'adeguata ricostruzione dei fatti, e, più in generale, dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo intrinseco dell'atto: l'atto di citazione risulta completo in tutte le sue parti, recando una adeguata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.

**2. SUL MERITO**

Venendo all'esame del merito della questione dedotta in giudizio, deve rilevarsi che, in tema di recesso dal contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *"nel contratto di apertura di credito bancario a tempo indeterminato, il termine previsto per il preavviso di recesso dall'art. 1845 c.c. può essere convenzionalmente stabilito dalle parti e - anteriormente alla introduzione della disciplina sui contratti del consumatore, avvenuta ad opera dell'art. 25 l. 6 febbraio 1996 n. 52 - può essere fissato in un solo giorno, salvo il rispetto della buona fede "in executivis"* (cfr. Cassazione civile, sez. I, 21/02/2003, n. 2642; e, in senso conforme, Cassazione civile, sez. I, 21/05/1997, n. 4538; Cassazione civile, sez. I, sent. n. 11566 del 23 novembre 1993; Cassazione civile, sez. I, sent. n. 9307 del 9 novembre 1994, e, con riferimento alla

*Sentenza, Tribunale di Benevento, Dott. Gerardo Giuliano n. 997 del 25 maggio 2017*

condivisione di tali principi dalla giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale di Cassino, 24.05.2014).

In altri termini, posta la legittimità della clausola con la quale le parti convengono la possibilità per la banca di recedere da contratto di apertura di credito con preavviso di un solo giorno (a maggior ragione per le ipotesi in cui l'apertura di credito sia a tempo indeterminato, in quanto, ai sensi dell'art. 1845, co.3, c.c., *“se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi, o, in mancanza, in quello di quindici giorni”*), la giurisprudenza ha precisato che, in ogni caso, l'istituto di credito deve esercitare tale diritto in conformità ai principi di correttezza e di buona fede (applicazione, a loro volta, del principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.): qualora, invece, il diritto venga esercitato in violazione dei citati principi di correttezza e buona fede, si configura un'ipotesi di *“abuso del diritto”* - inteso quale limite funzionale all'esercizio dello stesso, da cui scaturisce l'obbligo di risarcire il danno causato dal cd. *“recesso abusivo”*.

Ai fini della valutazione dell'esercizio del recesso da parte della Banca, si deve, pertanto, valutare se lo stesso rappresenti la naturale conseguenza di una complessiva valutazione del merito creditizio che gli intermediari sono tenuti a effettuare (nel qual caso è esercitato in modo legittimo), e quando, invece, è frutto di scelte *ex abrupto* da parte dell'istituto di credito, o - comunque - è esercitato in modo irragionevole (*id est*, quale rimedio *“abnorme”* rispetto ad una posizione debitoria di non rilevante entità se parametrata ai fidi concessi).

Tanto premesso in diritto, deve rilevarsi che nel caso in esame:

1) la SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE S.P.A. (che detiene una partecipazione del valore nominale del 10% del capitale sociale nella società controllante FALLIMENTO SOCIETÀ CONTROLLANTE S.R.L.) ha intrattenuto con BANCA SPA un rapporto bancario di conto corrente ordinario (il n. OMISSIS) a partire dall'anno 2006 con apertura di credito collegata;

2) le parti hanno espressamente convenuto nel contratto di apertura del conto che *“la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore ad un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto”* (cfr. art. 6, co. 4, del relativo contratto - allegato sub 18 alla produzione di parte convenuta-).

Ebbene, alla luce di quanto sopra esposto non può dubitarsi sulla legittimità di tale clausola, in quanto 1) l'art. 3, co. 1, lett. a) del codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005) definisce il consumatore come *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”* mentre la SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE S.P.A., quale persona giuridica, non rientra, evidentemente, nella definizione di *“consumatore”*; 2) il citato art. 6, co. 4, comunque, è stato specificamente approvato per iscritto dalla correntista.

Accertata, dunque, la validità della pattuizione in commento, si osserva, con riferimento alla modalità del recesso di cui alla comunicazione del 15.12.2010 (cfr. allegato n. 5 alla produzione di FALLIMENTO SOCIETÀ CONTROLLANTE SRL), che precedentemente a tale comunicazione 1) sono stati elevati diversi protesti nei confronti di entrambe le società attrici per importi complessivamente di rilevante entità (cfr. allegati da 1 a 10 della produzione della convenuta); 2) erano state iscritte diverse ipoteche nei confronti di FALLIMENTO SOCIETÀ CONTROLLANTE SRL (cfr. allegato da 23 a 25 alla produzione della convenuta), che risultava, peraltro, anche iscritta in C.A.I.; 3) nel corso del rapporto il

*Sentenza, Tribunale di Benevento, Dott. Gerardo Giuliano n. 997 del 25 maggio 2017*

fido concesso è stato ridotto da Euro 600.000,00 ad euro 380.000,00 (il che, evidentemente, manifesta una diversa valutazione della solvibilità della società alla quale viene concesso il fido).

In altri termini tali circostanze – documentalmente provate, nonché ulteriori e diverse rispetto ai rapporti di cui alle sentenze intervenute in corso di causa ed allegiate dalle attrici alle memorie di replica- consentono di ritenere che la BANCA SPA non ha esercitato il recesso in modo arbitrario e senza alcuna valutazione del merito creditizio; ma -piuttosto- detto recesso è conseguenza della rilevante esposizione debitoria delle società attrici in virtù delle circostanze sopra esposte, che hanno comportato un evidente deterioramento della solvibilità (e, dunque, del merito creditizio) della SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE S.P.A..

A ciò si aggiunga che la domanda andrebbe comunque rigettata in quanto non è stato esaustivamente ed adeguatamente provato l'an e, soprattutto, il *quantum debeatur*- in relazione al risarcimento richiesto.

Ed invero, anche ai fini di una liquidazione equitativa, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *“l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27447 del 19/12/2011) [...] Questa S.C. ha invero ribadito a questo riguardo, che l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, a lui conferito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;*

non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza ( Cass.Sez. 3, Sentenza n. 10607 del 30/04/2010; Cass. 3, Sentenza n. 20990 del 12/10/2011)” (cfr. Cass. n. 17752/15).

Ancor più recentemente, Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, n. 4534, ha ribadito che *“la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno esige due presupposti: in primo luogo, che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato, e che non può essere assolto semplicemente dimostrando che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si dimostri altresì che questa fosse suscettibile di sfruttamento economico; in secondo luogo, il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il giudice di merito abbia previamente accertato che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) d'una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno”.*

In applicazione di tali principi, non può non rilevarsi che nel caso in esame gli attori abbiano quantificato il danno in relazione al valore del piano del concordato al quale è stata ammessa la SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE S.P.A., ma senza indicare gli elementi sintomatici dai quali poter desumere il danno effettivamente patito a causa della revoca degli affidamenti concessi -quali, ad esempio, le opportunità di investimento perse; i pagamenti rimasti insoluti (con relativo aggravio di spese); i mancati investimenti ovvero gli investimenti non proseguiti, con la relativa perdita dei costi sin a quel momento sostenuti-.

*Sentenza, Tribunale di Benevento, Dott. Gerardo Giuliano n. 997 del 25 maggio 2017*

In altri termini, gli attori si sono limitati a formulare genericamente la domanda in esame, senza allegare e dimostrare né la ricorrenza eventi appena esposti, e, tantomeno, il nesso eziologico tra danno patito e comportamento asseritamente illegittimo: ne consegue che, a fronte della totale incertezza sul *quantum* di tale voce risarcitoria e dei criteri a cui far riferimento per la relativa determinazione, la liquidazione del danno assumerebbe i contorni di una valutazione che –lungi dall’essere equitativa- sarebbe arbitraria e, dunque, illegittima.

In conclusione, alla luce delle ragioni in fatto ed in diritto appena esposte, la domanda avanzata in giudizio dalle società attrici va rigettata.

Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in considerazione della peculiarità delle questioni trattate, che, unitamente valutate, integrano le “*gravi ed eccezionali ragioni*” di cui all’art. 92, co. 2, c.p.c. applicabile *pro tempore* al presente giudizio (l’art. 92 c.p.c. nella formulazione attualmente vigente, infatti, si applica, ai sensi dell’art. 13, co. 2, del d.l. 132/2014, solo ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto).

Da tale osservazione consegue, altresì, il rigetto della domanda di condanna delle attrici al pagamento delle spese ex art. 96 c.p.c..

Infatti, l’istanza ex art. 96 c.p.c. postula pur sempre la prova, gravante sulla parte che chiede il risarcimento, sia dell’an che del *quantum debeatur* ovvero, almeno, la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa (cfr., ex pluribus, Cass., 9.9.2004, n. 18169; Cass., 18.3.2002, n. 3941; Cass., 6.2.1998, n. 1200).

Senonché, non può non osservarsi che parte convenuta nulla abbia provato -né chiesto di provare- in merito.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 249/2012 del R.G.A.C., ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

1. RIGETTA per le ragioni di cui in motivazione, la domanda avanzata in giudizio dalle attrici;
2. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;

Così Così deciso in Benevento, il 23.05.2017

**Il Giudice  
Dott. Gerardo Giuliano**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*